

Regolamento di investimento

Art. 1 Scopo / Principi fondamentali

La HBL Fondazione di libero passaggio (di seguito: «Fondazione») offre al titolare la possibilità di investire il proprio patrimonio previdenziale in investimenti. Il Consiglio di fondazione stabilisce quali possibilità di investimento vengono offerte dalla Fondazione. Per garantire una buona leggibilità, il termine «titolare della previdenza» viene utilizzato in modo univoco per entrambi i sessi.

Art. 2 Possibilità di investimento

Le opzioni di investimento disponibili sono soggette, in particolare, alle disposizioni della Legge di libero passaggio (LLP) e dell'Ordinanza sul libero passaggio (OLP). Si applicano per analogia gli articoli 49–58 dell'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2). Le informazioni sui prodotti offerti e sul contesto di investimento possono essere richieste sul sito www.hbl-vorsorge.ch.

Art. 3 Ampliamento delle possibilità di investimento

La Fondazione offre, ai sensi dell'art. 19a cpv. 2 OLP in combinato disposto con l'art. 50 cpv. 4 OPP 2, anche un ampliamento delle possibilità di investimento. Ai sensi dell'art. 50 cpv. 4 OPP 2, il titolare della previdenza può, a titolo di ampliamento degli investimenti consentiti, investire una parte del proprio patrimonio previdenziale in un investimento orientato alla crescita. A integrazione degli investimenti e dei limiti previsti dalle disposizioni dell'OPP 2, viene investito direttamente e indirettamente fino al 100% in titoli di partecipazione in valuta propria o estera a livello mondiale. I requisiti legali, in particolare quelli dell'articolo 19a OLP, vengono in ogni caso rispettati.

Nella definizione della strategia d'investimento si deve obbligatoriamente tenere conto della capacità di rischio individuale del titolare della previdenza. I principi fondamentali per l'ampliamento delle possibilità d'investimento vengono stabiliti di volta in volta nell'ambito dei prodotti d'investimento offerti. Qualora venga sfruttata la possibilità di ampliamento, la Fondazione richiama l'attenzione del titolare della previdenza sui rischi specifici e lo informa in merito agli investimenti.

Art. 4 Acquisto e vendita

La sottoscrizione o il riscatto di quote non avvengono direttamente né 24 ore su 24, ma dipendono dalla regolamentazione relativa ai giorni festivi della banca che gestisce il conto o dal giorno di negoziazione della rispettiva fondazione d'investimento/società di gestione del fondo, dai giorni di borsa della borsa valori e dai giorni di elaborazione stabiliti dalla Fondazione. Le spese bancarie sostenute sono a carico del titolare della previdenza (cfr. 7).

Art. 5 Proventi degli investimenti

Il Consiglio di fondazione decide se i proventi degli investimenti debbano essere accreditati sul conto o reinvestiti.

Art. 6 Caratteristiche e rischi dell'investimento

Non sussiste alcun diritto né a un tasso d'interesse minimo né al mantenimento del valore del capitale. Gli utili o le perdite di corso al momento del riscatto delle quote vanno a beneficio o a carico del titolare della previdenza. Il titolare della previdenza viene informato sui rischi connessi all'investimento.

Art. 7 Commissioni di deposito e altre spese bancarie

La Fondazione addebita periodicamente le commissioni di deposito per conto della banca, nonché, a seconda dell'investimento, ulteriori spese bancarie. La struttura e l'ammontare delle commissioni di deposito e delle spese bancarie sono riportati nel regolamento sulle commissioni e sui costi della Fondazione. Il titolare della previdenza autorizza la Fondazione ad addebitare sul proprio conto previdenziale le commissioni di deposito e le ulteriori spese bancarie a favore della banca che gestisce il conto. Il titolare della previdenza provvede a mantenere un saldo sufficiente sul proprio conto per consentire l'addebito delle commissioni di deposito e delle altre spese bancarie. L'addebito avviene trimestralmente in CHF sulla base del valore del portafoglio (escluso il patrimonio del conto) dell'ultimo giorno lavorativo dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre. La Fondazione si riserva il diritto di stabilire un saldo minimo del conto per garantire il pagamento delle commissioni e delle spese. Qualora l'addebito risulti impossibile a causa di copertura insufficiente, la Fondazione è autorizzata, senza ulteriore preavviso, a liquidare a propria discrezione le quote presenti nel deposito e a soddisfare i propri crediti con il ricavato.

Art. 8 Autorizzazione

Il titolare della previdenza autorizza la Fondazione ad addebitare sul proprio conto di libero passaggio l'importo necessario per l'acquisto dei titoli. Anche il versamento dei proventi di vendita avviene sul conto di libero passaggio.

Art. 9 Condizioni particolari

Qualora il conto di libero passaggio venga chiuso nel rispetto delle disposizioni di legge, la Fondazione vende i titoli presenti e accredita il controvalore sul conto di libero passaggio. La stessa procedura viene applicata qualora un investimento non possa più essere utilizzato per motivi giuridici o in seguito a una delibera del Consiglio di fondazione. In tal caso, la Fondazione non può tenere conto del valore di mercato.

Art. 10 Informazioni

Il titolare della previdenza riceve almeno una volta all'anno un estratto patrimoniale con l'indicazione del valore del deposito titoli al 31 dicembre. Le comunicazioni della Fondazione si considerano effettuate se sono state inviate all'ultimo recapito noto alla Fondazione.

Art. 11 Modifiche

Il Consiglio di fondazione è autorizzato ad apportare in qualsiasi momento modifiche al presente regolamento. Le modifiche

vengono portate a conoscenza dell'autorità di vigilanza. Esse vengono comunicate ai titolari in forma adeguata.

Art. 12 Entrata in vigore

Il presente regolamento costituisce, per i titolari della previdenza con investimenti, un'integrazione al regolamento di libero passaggio della Fondazione ed entra in vigore il 1° maggio 2026.